

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

I.MI.S IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2018

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €	DEDUZIONE * €
<ul style="list-style-type: none"> - Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo e AIRE pensionati) escluse A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7); - Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"; - Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale; - Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00. 	0,000		
<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00. 	0,100		1.500,00
<ul style="list-style-type: none"> - Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo e AIRE pensionati) di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7). 	0,350	462,83	
<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2; - Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00; - Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00. 	0,550		
<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3, D/4, D/6 e D/9; - Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00; - Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore ad € 50.000,00. 	0,790		
<ul style="list-style-type: none"> - Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze; - Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti. 	0,895		

* La deduzione, prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola, va detratta dalla rendita catastale



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 140** DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.): APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventitré del mese di febbraio (23.02.2018), alle ore 18.15 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

PEDERZOLLI MAURO – Presidente
ACCORSI MASSIMO - Assessore
BAZZANELLA FRANCA
BENAMATI TOMASO
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA
BOLLETTIN RENZA - Assessore
CAPRONI MARIO – Vice Sindaco
GATTI LUCIA – Assessore
GIULIANI GIUSEPPE
MARTINI MARCO
MATTEOTTI ANDREA
PRADA FLAVIO ANTONIO
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO - Assessore
ZANONI SILVANO

Risulta assente il Consigliere comunale:

MOSANER ADALBERTO - Sindaco
CAMPISI FRANCESCO
GRAZIOLI LUCA
IANDARINO ISABELLA
SANTORUM STEFANO
ZAMBOTTI PIER GIORGIO

e pertanto complessivamente presenti n. 16, componenti del Consiglio.

Assiste il Vice Segretario – dott.ssa Anna Cattoi.

Il sig. Mauro Pederzoli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015”, come successivamente modificata e integrata, ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), quali componenti della IUC.

Con l’IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D per i quali, in precedenza, il versamento, ad aliquota base, era invece fatto direttamente allo Stato.

L’art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge finanziaria provinciale per il 2016”, ha introdotto delle modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 relativamente all’imposta immobiliare semplice. In particolare è stata fissata nella misura dello zero per cento l’aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso).

Pertanto, in relazione a quanto previsto dagli art. 5 e 6 della LP 14 dd. 30/12/2014, nonché dall’art. 14 della stessa legge così come modificato dal sopra citato. art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 e dall’art. 14 della legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 20, l’aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) è fissata nella misura dello 0 per cento.

La legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 “legge di stabilità provinciale per il 2018”, ha inoltre introdotto delle modifiche alla disciplina dell’imposta immobiliare semplice, in particolare per quanto riguarda talune aliquote.

Ne consegue che le aliquote standard in materia di imposta immobiliare semplice, fissate a valere per il 2018 dalla citata disciplina provinciale sono quelle di seguito indicate.

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti	0,00%

iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

La deduzione di imponibile per i fabbricati strumentali all'attività agricola che era stata stabilita in €. 1.500 per il solo periodo d'imposta 2016 con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, e stata poi confermata fino al periodo d'imposta dell'anno 2019 con la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale per il 2017).

Con i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2018, per quanto concerne la manovra della fiscalità locale, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno da parte dei Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Quindi, nonostante il Comune possa modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014, visti gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, l'amministrazione comunale non intende modificare o articolare in modo diverso le suddette aliquote base stabilite.

Per quanto concerne l'abitazione principale, la legge provinciale citata ha fissato delle detrazioni d'imposta personalizzate per ogni Comune, detrazione che per il Comune di Riva del Garda è pari a €. 462,83. Pur essendo prevista dalla normativa provinciale la possibilità di aumentare tale detrazione anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta, si ritiene di confermare l'importo stabilito in legge in considerazione del fatto che l'applicazione dell'imposta sull'abitazione principale riguarda ormai solo le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

Con deliberazione n. 249 dd. 06/03/2015 del Consiglio comunale è stato approvato il

regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Con deliberazione dd. odierna il Regolamento stesso è stato modificato ed aggiornato alle nuove disposizioni normative in materia di I.M.I.S..

Sulla base del regolamento e della normativa provinciale, con riferimento alle fattispecie impositive, sono riconosciute le seguenti assimilazioni all'abitazione principale:

- A) L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7;
- B) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto.
- dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
- C) L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Anche in questo caso l'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7

Pertanto, la proposta per l'anno 2018 riferita alle aliquote, detrazioni e deduzioni è la seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€. 462,83.	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8	0,00%		

ed A9			
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

L’applicazione delle suddette aliquote, detrazioni e deduzioni, tenuto conto della base dati in possesso di Gestel srl, comporterà un gettito IM.I.S. per l’anno 2018 stimato in 7,1 milioni di euro.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore Mario Caproni, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Visti gli articoli da 1 a 14 della LP n. 14 dd. 30/12/2014.

Visto l’art. 18 della LP n. 21 dd. 30/12/2015.

Visto l'art. 14 della LP n. 20 dd. 29/12/2016.

Vista la LP n. 18 dd. 29/12/2017.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere per l'anno 2018.

Visto il Regolamento comunale in materia di IM.I.S.

Dato atto che le aliquote, detrazioni e deduzioni oggetto di approvazione, trovano applicazione dall'1.1.2018, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 fissato al 28 febbraio 2018.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Su invito dell'Assessore Caproni;

^^ Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 20. ^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 20
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 20

- voti favorevoli n. 20 (Sindaco, Accorsi, Bazzanella, Benamati, Bertoldi, Betta, Bollettin, Campisi, Caproni, Gatti, Giuliani, Iandarino, Martini, Matteotti, Pederzoli, Prada, Santorum, Serafini, Zanoni Alessio, Zanoni Silvano)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione nel Comune di Riva del Garda dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2018:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE	GETTITO PREVISTO
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8	0,35%	€ 462,83		

ed A9, e relative pertinenze				
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%			
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%			
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%			
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%			
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%			
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%			
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%			
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		1.500,00	
Fabbricati strumentali	0,10%		1.500,00	

all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=				
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%			

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

PF

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mauro Pederzoli

IL VICE SEGRETARIO
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione e esecutività.